REGOLAMENTO INTERNO

del

Dipartimento di

Ingegneria dell'Informazione (DII)

Questo Dipartimento garantisce parità e pari opportunità fra tutte le persone nello studio, nella ricerca e nel lavoro. Nel presente documento, si è fatto uso del genere maschile sovraesteso unicamente per esigenze di semplicità del testo.

INDICE

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

ART. 2 – Funzioni

ART. 3 – Attribuzioni

ART. 4 – Afferenze al Dipartimento

ART. 5 – Sezioni

ART. 6 – Organi del Dipartimento

ART. 7 – IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO: Attribuzioni

ART. 8 – IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO: Composizione

ART. 9 – IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO: Elezioni della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo

ART. 10 – IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO: Designazione della rappresentanza dei professori a contratto e delle figure di cui agli artt. 22, 22-bis e 22-ter della L. 240/2010

ART. 11 – IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO: Modalità di riunione

ART. 12 – IL DIRETTORE: Attribuzioni

ART. 13 – IL DIRETTORE: Elezione

ART. 14 – GIUNTA DI DIPARTIMENTO: Attribuzioni e composizione

ART. 15 – GIUNTA DI DIPARTIMENTO: Convocazione e modalità di riunione

ART. 16 – Responsabile amministrativo del Dipartimento

ART. 17 – Laboratori

ART. 18 – Sicurezza e salute nel Dipartimento

ART. 19 – Beni immobili e mobili del Dipartimento

ART. 20 – Modalità per l'accesso al Dipartimento di studenti e frequentatori autorizzati

ART. 21 – Disposizioni finali

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina attribuzioni, gestione e funzionamento del Dipartimento di "Ingegneria dell'Informazione" dell'Università Politecnica delle Marche con sede in Ancona, nelle forme previste dallo Statuto e dai vari Regolamenti dell'Ateneo e in ottemperanza della Legge 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2 – Funzioni

1. Il Dipartimento di "Ingegneria dell'Informazione" dell'Università Politecnica delle Marche è struttura organizzativa primaria autonoma per lo sviluppo della ricerca e lo svolgimento dell'attività didattica inerente alle aree scientifiche, omogenee per fini o per metodi, ricomprese nei settori scientifico-disciplinari:
 ECON-04/A - Economia applicata
 IBIO-01/A - Bioingegneria
 IEGE-01/A - Ingegneria economico- gestionale
 IIET-01/A – Elettrotecnica
 IIND-08/B - Sistemi elettrici per l'energia
 IINF-01/A – Elettronica
 IINF-02/A - Campi elettromagnetici
 IINF-03/A – Telecomunicazioni
 IINF-04/A – Automatica
 IINF-05/A - Sistemi di elaborazione delle informazioni
 IMIS-01/B - Misure elettriche ed elettroniche
 MATH-06/A - Ricerca operativa
 Il Dipartimento è dotato di autonomia scientifica, didattica, organizzativa, regolamentare, gestionale, contrattuale nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto di Autonomia dell'Università Politecnica delle Marche, dei Regolamenti e degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione. Nell'esercizio dell'autonomia didattica il Dipartimento opera conformemente agli indirizzi del Senato Accademico e nell'ambito del coordinamento della Facoltà.
 D'intesa con le altre strutture preposte all'attività didattica, concorre ad essa mettendo a disposizione le risorse di cui dispone; nell'ambito delle discipline relative ai settori scientifico-disciplinari di competenza, il Dipartimento ne promuove ed organizza il relativo studio, contribuendo alla riqualificazione didattica.

2. Ai settori scientifico–disciplinari inizialmente indicati se ne potranno aggiungere altri nell'ambito e nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Generale d'Ateneo.

ART. 3 – Attribuzioni

1. Ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori di ruolo e dei ricercatori, e il loro diritto di accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, il Dipartimento esercita le attribuzioni previste dallo Statuto di Ateneo.

2. Al fine di rendere operative le proprie finalità istituzionali, laddove risulti opportuno, il Dipartimento può organizzarsi in Sezioni scientificamente omogenee.

ART. 4 – Afferenze al Dipartimento

1. Afferiscono al Dipartimento di "Ingegneria dell'Informazione" i professori di ruolo e i ricercatori inquadrati nei settori scientifico-disciplinari ricompresi nel Dipartimento, coerentemente con i criteri stabiliti nel presente regolamento. Fa inoltre parte del Dipartimento il personale tecnico-amministrativo assegnato per il suo funzionamento. Fanno infine riferimento al Dipartimento i titolari di contratto di insegnamento di cui all'art. 23 della L. 240/2010, le figure di cui agli artt. 22, 22-bis e 22-ter della Legge 240/2010 e figure analoghe disciplinate dalla normativa tempo per tempo vigente[1], , le cui ricerche e i cui insegnamenti siano riferibili a settori scientifici disciplinari pertinenti o affini al Dipartimento stesso.
2. L'afferenza al Dipartimento dei professori e dei ricercatori viene disposta con Decreto Rettorale successivo all'esito della procedura prevista:
 - dal Regolamento chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli art. 18 e 24 della Legge n. 240/2010,
 - dal Regolamento per l'assunzione dei ricercatori a tempo determinato,
 e a seguito:
 - per i professori di prima e seconda fascia, del Decreto di nomina,
 - per i ricercatori, della Delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della chiamata.

3. L'afferenza al Dipartimento su richiesta di trasferimento di un professore o ricercatore da altra struttura dipartimentale dell'Università Politecnica delle Marche, avviene con Decreto del Rettore previa domanda corredata di curriculum vitae indirizzata al Direttore del Dipartimento. Entro 30 giorni dalla ricezione, la richiesta viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento, previa valutazione da parte della Giunta di Dipartimento, ove costituita, dell'omogeneità dei fini e dei metodi della ricerca e della didattica del richiedente con quelli del Dipartimento. Nel caso in cui il settore scientifico-disciplinare del richiedente sia già ricompreso tra quelli presenti nel Dipartimento, la delibera di accettazione viene trasmessa al Rettore ai fini della formalizzazione dell'afferenza. Nel caso in cui il settore scientifico-disciplinare non sia ricompreso tra quelli presenti nel Dipartimento, la delibera di accoglimento viene trasmessa al Senato Accademico per l'approvazione. Nel caso di non accoglimento della richiesta di afferenza, l'interessato può presentare ricorso al Senato Accademico che delibera in via definitiva.

ART. 5 – Sezioni

1. Il Dipartimento, ai fini della migliore organizzazione delle proprie attività può essere articolato al suo interno in sezioni per specifiche Aree, caratterizzate da aspetti scientifici omogenei e composte da almeno 10 docenti. Ogni afferente può aderire a una sola sezione. L'articolazione del Dipartimento in sezioni avviene su deliberazione del Consiglio di Dipartimento che ne stabilisce la durata, e la trasmette agli uffici competenti dell'Amministrazione Centrale per quanto di competenza. Le sezioni non hanno autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.

2. Ogni sezione designa un proprio responsabile scelto tra i docenti di ruolo afferenti alla sezione stessa. La designazione dei Responsabili di Sezione dovrà essere formalizzata dal Consiglio di Dipartimento. Qualora, durante il mandato il Responsabile di Sezione cessi dalla carica per collocamento a riposo o per altre cause, la Sezione dovrà provvedere, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della cessazione, a designare altro Responsabile di Sezione. Se entro il suddetto termine non perverrà alcuna notifica di designazione il Direttore del Dipartimento procederà egli stesso alla designazione del nuovo Responsabile di Sezione.

[1] Nel seguito, per semplicità, questo inciso verrà omesso e considerato sottinteso.

3. Il Responsabile di Sezione può designare un sostituto in caso di assenza o temporaneo impedimento.

4. Il Responsabile di Sezione adotta, concordemente con i componenti la propria sezione, ogni iniziativa che sia idonea ad un suo migliore funzionamento.

5. Il Responsabile di Sezione partecipa ai lavori della Giunta quale responsabile della Sezione che rappresenta.

ART. 6 – Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

a) il Consiglio;

b) il Direttore;

c) la Giunta, ove costituita.

ART. 7 – IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO: Attribuzioni

1. Il Consiglio di Dipartimento è organo di gestione e di programmazione del Dipartimento.

2. Il Consiglio esercita, anche ai sensi di quanto espressamente indicato all'art. 29 dello Statuto di Ateneo, le seguenti attribuzioni:

 a) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;

 b) detta i criteri per l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento;

 c) approva, su proposta del Direttore, l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate dall'Amministrazione o acquisite da terzi;

 d) propone, in conformità ai Regolamenti di Ateneo, il Regolamento di Dipartimento che viene approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;

 e) propone la selezione e la chiamata dei professori nonché la selezione, l'assunzione ed il rinnovo (ove applicabile) di ricercatori a tempo determinato da sottoporre al parere del Senato Accademico e alla delibera del Consiglio di Amministrazione;

 f) approva il piano dell'offerta formativa del Dipartimento e il manifesto degli studi previa proposta della Facoltà;

 g) delibera sull'attribuzione di responsabilità didattiche ai docenti del Dipartimento e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati, con il coordinamento della Facoltà;

 h) vigila in generale sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche e di ricerca;

i) approva le relazioni triennali sull'attività scientifica ed esprime parere sull'attività didattica dei docenti, da sottoporre al coordinamento della Facoltà;

l) esprime parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica;

m) promuove l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca;

n) cura la gestione dei locali per quanto riguarda le parti non strutturali, dei beni inventariali e dei servizi del Dipartimento in base a criteri di funzionalità ed economicità e nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;

o) propone l'attivazione o la disattivazione delle strutture di ricerca e servizio di sua pertinenza;

p) delibera su tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. Per le deliberazioni relative alle lettere e) ed i) del comma 2 la composizione del Consiglio è limitata al personale della fascia corrispondente ed a quelle superiori, e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

ART. 8 – IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO: Composizione

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede;

b) i professori ed i ricercatori afferenti al Dipartimento;

c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari ad un terzo del personale stesso, con arrotondamento all'intero immediatamente inferiore, fino ad un massimo di un sesto del personale di cui alle lett. a) e b);

d) i rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale afferenti al Dipartimento, sulla base di quanto indicato dal Regolamento Generale di Ateneo;

e) i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca afferenti al Dipartimento, sulla base di quanto indicato dal Regolamento Generale di Ateneo;

f) il Responsabile Amministrativo che svolge anche funzioni di Segretario Verbalizzante;

g) un rappresentante dei docenti a contratto e un rappresentante per le figure di cui agli artt. 22, 22-bis e 22-ter della L. 240/2010, senza diritto di voto.

2. Per particolari motivi su proposta del Direttore, o del Consiglio di Dipartimento con deliberazione a maggioranza semplice, possono essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio di Dipartimento senza diritto di voto, persone che non fanno parte del Consiglio stesso.

3. Il numero complessivo delle rappresentanze di cui alle lett. d) ed e) del comma 1 è pari al più al 15% dei

professori e ricercatori componenti del Consiglio di Dipartimento con arrotondamento all'intero immediatamente inferiore.

4. La durata dei mandati delle rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento è pari ad un triennio accademico, eccezion fatta per le rappresentanze degli studenti la cui durata di ogni mandato è biennale.

5. Tutti i mandati delle rappresentanze sono rinnovabili per una sola volta.

ART. 9 – IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO: Elezioni della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo

1. Le elezioni sono indette dal Direttore di Dipartimento almeno due mesi prima della scadenza del mandato.

2. Il provvedimento di indizione delle elezioni deve intervenire almeno 7 giorni lavorativi prima della data fissata, e deve contenere oltre al calendario elettorale la nomina della commissione che dovrà sovraintendere alle operazioni elettorali. La commissione, designata dal Direttore, dovrà essere composta da un professore ordinario con funzioni di Presidente, un Docente, ed una unità di personale tecnico-amministrativo con funzioni di Segretario. Ogni avente diritto può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti e, in caso di parità, quelli con maggiore anzianità di servizio; in caso di ulteriore parità, è eletto il candidato anagraficamente più giovane.

3. Le votazioni sono valide se vi partecipa almeno 1/3 degli aventi diritto; in caso di mancato raggiungimento del quorum le operazioni di voto vengono ripetute nella settimana successiva, ed in tal caso le votazioni sono valide indipendentemente dal numero dei votanti. I risultati delle votazioni vengono esposti nella bacheca fisica e/o elettronica del Dipartimento, accessibile dai componenti del Consiglio di Dipartimento stesso.

4. Ha diritto di voto il personale di ruolo assegnato al Dipartimento. L'elettorato passivo coincide con l'elettorato attivo ad eccezione del personale comandato e del personale che si trova in regime di aspettativa senza assegni. Sono comunque esclusi dall'elettorato sia attivo che passivo coloro che si trovano sospesi dal servizio per condanna passata in giudicato o per provvedimento disciplinare, o che si trovano sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.

5. In caso di cessazione per qualsivoglia motivo, al rappresentante eletto subentra il successivo come risulta dall'elenco delle votazioni. Il nuovo eletto cessa dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto è subentrato.

ART. 10 – IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO: Designazione della rappresentanza dei professori a contratto e delle figure di cui agli artt. 22, 22-bis e 22-ter della L. 240/2010

1. Le rappresentanze dei Professori a contratto e delle figure di cui agli artt. 22, 22-bis e 22-ter della L. 240/2010 sono individuate sulla base di quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo e le modalità di elezione sono stabilite nel medesimo Regolamento. .

ART. 11 – IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO: Modalità di riunione

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore non meno di tre volte l'anno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri; in tal caso il termine per la convocazione è ridotto a due giorni.

2. La convocazione del Consiglio con il relativo Ordine del Giorno è inviata a tutti gli interessati, presso la sede del Dipartimento, almeno cinque giorni prima della riunione, ridotti a due in caso di motivata urgenza. La convocazione viene inviata in formato elettronico. Il Direttore è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

3. Per la validità delle sedute del Consiglio di Dipartimento, valgono i principi generali relativi al funzionamento degli organi collegiali, così come segue:

- è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti; nel computo per determinare tale maggioranza si detrae il numero degli assenti giustificati. Si ritengono comunque assenti giustificati i consiglieri che si trovino ufficialmente in missione, ferie, congedo a vario titolo. La verifica del numero legale nel corso della seduta viene effettuata su richiesta di almeno uno dei consiglieri;

- le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, e cioè con la metà più uno di coloro che partecipano alla votazione compresi gli astenuti, salvo che non sia diversamente disposto. In caso di parità, prevale il voto del Direttore. Il Consiglio opera validamente anche in difetto di una delle rappresentanze di cui al precedente art. 8;

- nelle deliberazioni per le quali è prevista la maggioranza assoluta queste si intendono adottate con la metà più uno dei componenti dell'organo deliberante a prescindere dal numero dei votanti e dei presenti;

- i componenti del Consiglio non partecipano alla adunanza sulle questioni che riguardino direttamente la loro persona o che riguardino parenti e affini entro il quarto grado;

- un estratto del verbale, una volta reso esecutivo, è pubblicato nell'Area Riservata del sito del Dipartimento ed accessibile dai componenti del Consiglio di Dipartimento stesso.

ART. 12 – IL DIRETTORE: Attribuzioni

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ne promuove le attività ed è responsabile del suo funzionamento. Egli convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento e la Giunta ove costituita, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e ha la responsabilità della gestione amministrativa, contabile e patrimoniale del Dipartimento esercitando tutte le attribuzioni di cui allo Statuto dell'Università, ed in particolare:

a) predispone annualmente un rapporto di autovalutazione sulle attività di ricerca svolte nel Dipartimento sentita la Giunta ove costituita;

b) è responsabile del controllo della qualità e dell'efficacia della funzione didattica anche ai fini delle certificazioni di qualità e dell'accreditamento dei Corsi di Studio;

c) provvede autonomamente, senza l'approvazione del Consiglio, a tutte le spese al di sotto del limite stabilito per ogni singola spesa dal Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza;

d) adotta provvedimenti di urgenza su argomenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli alla sua approvazione nella prima adunanza successiva;

e) è responsabile, in qualità di datore di lavoro per la sicurezza, della gestione e della sicurezza negli spazi di competenza;

f) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dallo Statuto e dai Regolamenti.

ART. 13 – IL DIRETTORE: Elezione

1. Le elezioni del Direttore di Dipartimento sono indette dal Decano, con proprio provvedimento, nei quattro mesi precedenti la data di scadenza del mandato e comunque entro e non oltre il 15 Settembre antecedente l'inizio del triennio accademico. In tale provvedimento è riportato il calendario elettorale con indicazione di tutti i termini inerenti le fasi della procedura elettorale in modo che il completamento della stessa sia assicurato prima della scadenza del mandato stesso.

2. L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore spetta a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento, ad esclusione della rappresentanza dei docenti a contratto e delle figure contrattuali disciplinate di cui agli artt. 22, 22-bis e 22-ter della L. 240/2010 che partecipano al Consiglio senza diritto di voto.

3. Il Direttore è eletto fra i professori ordinari a tempo pieno afferenti al Dipartimento. In caso di indisponibilità di professori di I fascia, la carica di Direttore può essere affidata ad un professore di II fascia, a tempo pieno afferente al Dipartimento. L'elettorato passivo spetta ai professori che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato. Sono esclusi dall'elettorato sia attivo che passivo coloro che si trovano in regime di aspettativa senza assegni, sospesi dal servizio per sentenza di condanna passata in giudicato o per provvedimento disciplinare, o che si trovano sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.

4. Entro il decimo giorno antecedente a quello indicato per le votazioni, il Responsabile Amministrativo del Dipartimento predispone in via definitiva gli elenchi dell'elettorato attivo e dell'elettorato passivo.

5. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione. In caso di mancato raggiungimento del risultato elettorale prescritto si procede a una seconda votazione e il Direttore risulta eletto a maggioranza dei votanti. La votazione in quest'ultimo caso è valida se hanno partecipato al voto almeno 1/3 degli aventi diritto al voto. Qualora anche nella seconda votazione non si raggiunga la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.

6. Il Decano nomina la commissione di seggio che sovrintende le operazioni elettorali composta da un professore ordinario con funzioni di presidente, un professore associato, un ricercatore e dal Responsabile Amministrativo o suo delegato con funzioni di segretario, afferenti al Dipartimento.

7. Al termine delle votazioni, la Commissione effettua pubblicamente le operazioni di scrutinio e redige un verbale delle operazioni elettorali indicando il nominativo dell'eletto.

8. Il Direttore designa un Vice Direttore, fra i professori di ruolo del Dipartimento, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento. Il Vice Direttore è nominato con Decreto Rettorale e cessa d'ufficio insieme con il Direttore.

9. Il Direttore resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. Il Direttore eletto è nominato con decreto del Rettore ed è tenuto all'esercizio del tempo pieno per tutta la durata del mandato nei limiti stabiliti dalla Legge. In caso di dimissioni anticipate dalla carica o di cessazione dal ruolo o di altre cause di decadenza, il Decano provvede entro trenta giorni dalla vacanza ad indire nuove elezioni e le funzioni sono temporaneamente assunte dal Vice Direttore di Dipartimento. Il neo eletto assume la carica in corso d'anno. Il nuovo mandato ha durata per lo scorcio dello stesso.

ART. 14 – GIUNTA DI DIPARTIMENTO: Attribuzioni e composizione

1. La Giunta di Dipartimento è organo che coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni, in particolare:

a) ha compiti istruttori e propositivi su tutte le materie attribuite al Consiglio di Dipartimento;

b) delibera in via definitiva sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.

2. La Giunta è composta dai seguenti membri di diritto:

a) il Direttore, che la presiede;

b) il Vice Direttore, che in caso di assenza del Direttore assume le funzioni di Presidente;

c) il Responsabile Amministrativo, anche con funzioni di segretario verbalizzante;

d) i Responsabili di Sezione, se costituite;

e dai seguenti componenti scelti tra i componenti del Consiglio nell'ambito delle rispettive categorie di appartenenza:

e) un rappresentante dei professori ordinari, un rappresentante dei professori associati, un rappresentante dei ricercatori;

f) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;

g) due rappresentanti degli studenti.

3. La rappresentanza di cui alla lett. e) del comma 2, scelta tra coloro che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, viene designata dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore.

4. La rappresentanza di cui alla lett. f) del comma 2 viene scelta mediante elezione. Le elezioni sono indette dal Direttore di Dipartimento, avvengono a scrutinio segreto; ogni avente diritto può esprimere una sola preferenza. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero dei voti e, in caso di parità, quello con più anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più giovane anagraficamente. Le votazioni sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto.

5. La rappresentanza di cui alla lett. g) del comma 2 viene designata dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore.

6. La durata della Giunta coincide con la durata del mandato del Direttore.

7. I componenti la Giunta sono rieleggibili, ma non per due mandati consecutivi. In caso di rinuncia, di opzione per altra carica o di decadenza dal mandato, al rappresentante eletto subentra il successivo quale risulta dall'elenco delle votazioni, mentre in caso di carica designata occorre procedere ad altra designazione. Il nuovo eletto o designato cessa dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto è subentrato.

8. Delle sedute della Giunta viene redatto verbale, depositato in visione per i componenti del Consiglio presso la Segreteria.

ART. 15 – GIUNTA DI DIPARTIMENTO: Convocazione e modalità di riunione

1. La Giunta si riunisce sotto la presidenza del Direttore, per iniziativa di questo o su richiesta di almeno due terzi (2/3) dei suoi componenti. La convocazione è diramata per posta elettronica a tutti gli interessati almeno cinque giorni prima della riunione con l'indicazione dell'Ordine del Giorno. In caso di urgenza è ammessa la convocazione, tramite posta elettronica, almeno ventiquattro ore prima della riunione stessa. Per la diffusione della documentazione relativa all'Ordine del Giorno è consentito l'utilizzo della posta elettronica.

2. Per la validità delle riunioni devono essere presenti alle sedute i due terzi (2/3) dei suoi componenti, ivi compreso il Direttore, con arrotondamento all'unità superiore.

3. Le decisioni della Giunta sono assunte dalla maggioranza assoluta dei presenti ove non diversamente previsto dalle norme di legge. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

4. Su determinati argomenti all'ordine del giorno delle proprie riunioni, il Direttore può far partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti dei settori scientifico-disciplinari coinvolti nella discussione.

ART. 16 – Responsabile amministrativo del Dipartimento

1. Al Dipartimento è assegnato un Responsabile Amministrativo che, sulla base delle direttive impartite dagli organi di governo del Dipartimento, collabora con il Direttore per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, mediante anche l'emissione di atti a rilevanza esterna. In particolare:

 - organizza le risorse umane e strumentali assegnate alla Segreteria amministrativo-contabile del Dipartimento e ne coordina le attività assumendo la responsabilità in solido con il Direttore dei conseguenti atti;

 - esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dallo Statuto di Autonomia dell'Università Politecnica delle Marche e dai Regolamenti di Ateneo.

ART. 17 – Laboratori

1. Il Consiglio di Dipartimento individua i laboratori per lo svolgimento della sua attività didattica. di ricerca e di terza missione. A tale scopo sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca e di servizio che comportano l'uso di strumentazione ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. I laboratori si distinguono sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono

individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che per i casi di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.

2. Il Direttore individua, tra i professori e i ricercatori del Dipartimento, il responsabile dell'attività didattica e di ricerca per ogni laboratorio.

3. In merito al laboratorio di cui è responsabile, il docente deve:

a) collaborare con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione;

b) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;

c) adottare le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio vengano poste in essere;

d) nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvedere direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate;

e) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;

f) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il Documento Valutazione Rischi (DVR);

g) all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identificare tutti i soggetti esposti a rischio;

h) informare tutti i soggetti esposti a rischio identificati sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati;

i) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro per la sicurezza con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte;

j) redigere una procedura scritta per l'accesso al laboratorio e vigilare sulla sua stretta applicazione da parte degli utenti previsti.

4. L'accesso ad ogni laboratorio del Dipartimento da parte degli utenti è disciplinato dalle procedure di cui alla lettera j) del comma 3 del presente articolo. È compito del Direttore e dei Docenti Responsabili dei vari laboratori vigilare sul rispetto delle modalità ivi previste da parte dell'utenza.

ART. 18 – Sicurezza e salute nel Dipartimento

1. La valutazione dei rischi e la predisposizione di sistemi di prevenzione in materia di tutela della salute dei

lavoratori negli spazi del Dipartimento è responsabilità del datore di lavoro per la sicurezza individuato nella figura del Direttore del Dipartimento. Nello svolgimento dei compiti previsti dalle normative vigenti concernenti la sicurezza, il Direttore identifica una unità di personale, anche esterna al Dipartimento, con adeguata formazione, designandola come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). I compiti dell'RSPP sono quelli del servizio di prevenzione e protezione stesso e ne indicano un ruolo consultivo e propositivo con funzione di supporto tecnico al Direttore, a cui risponde per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Il Direttore nomina il Medico Competente (MC) per effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti, nomina inoltre i preposti per le attività di radioprotezione, ove presenti, come da regolamento per la gestione della radioprotezione.

ART. 19 – Beni immobili e mobili del Dipartimento

1. Il Direttore è Consegnatario dei beni immobili assegnati al Dipartimento. Nell'uso dei beni immobili il Consegnatario segnala al Responsabile del Centro Sviluppo Gestione Edilizia gli interventi ritenuti necessari alla buona conservazione e mantenimento dei beni stessi secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Patrimoniale d'Ateneo.

2. Il Direttore è consegnatario dei beni mobili del Dipartimento, che gestisce secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Patrimoniale d'Ateneo. Il Consegnatario è responsabile del corretto uso, della corretta conservazione e manutenzione dei beni registrati ed iscritti nelle scritture patrimoniali del Dipartimento.

ART. 20 – Modalità per l'accesso al Dipartimento di studenti, e frequentatori autorizzati.

1. I frequentatori autorizzati (ad esempio: visiting professor o laureati frequentatori) possono fruire delle strutture e partecipare alle attività di ricerca del Dipartimento sotto la responsabilità di un docente del Dipartimento.

2. Le domande di autorizzazione alla frequenza del Dipartimento possono essere presentate in ogni momento, previa richiesta del responsabile della ricerca, e devono essere autorizzate dal Direttore. L'autorizzazione alla frequenza può essere revocata in qualsiasi momento con provvedimento motivato del Direttore.

3. Al termine delle attività di ricerca cessa automaticamente la frequenza del Dipartimento da parte delle suddette categorie.

4. Gli studenti iscritti presso l'Ateneo sono ammessi a frequentare le strutture del Dipartimento per le finalità didattiche e scientifiche inerenti il loro percorso formativo, e comunque sotto la responsabilità scientifica di un Docente afferente al Dipartimento.

ART. 21 – Disposizioni finali.

1. Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti. Il Regolamento è emanato con Decreto Rettorale, su delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione. Le eventuali proposte di modifica al presente Regolamento devono essere deliberate in Consiglio dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa generale vigente, allo Statuto di Autonomia dell'Università Politecnica delle Marche, ed ai Regolamenti di Ateneo.